



**Legge 24/2017 – Gelli-Bianco**

**Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie**

**Art. 1 Legge 24/2017** (*Sicurezza delle cure in sanità*)

1. La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettività

**Art. 32 Cost.-** La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti

**Art. 2.** La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative

**Art. 3.** Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi professionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale

# R.P. PENALE

Art. 43 c.p.

Elemento psicologico del reato

*“... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”*

**Colpa**



**Rilevanza penale**



**Prevedibilità dell'evento**



**Grado della responsabilità professionale**



**Potere di controllo dell'agente**

# CONSAPEVOLEZZA DELL'AGENTE

**Imprudente e negligente:** consapevole della inosservanza = **colpa cosciente**


**Imperito:** inconsapevole; l'evento si verifica per distrazione, ignoranza, gesti automatici = **colpa incosciente («in buona fede»)**

# Prevedibilità del rischio



?

Casistica/  
statistica



Linee-guida/  
Protocolli  
(stratificazione  
del rischio)

# **Rischio consentito**

**previo consenso del paziente  
edotto e attuate tutte le cautele  
per evitarlo**



# Scheda di individuazione del rischio

**IMPORTANTE ELEMENTO DI PROVA**

# Il Caprini Score stima il rischio di TEV attribuendo punti per i vari fattori di rischio

## Caprini Risk Assessment Model

1 punto	2 punti	3 punti	5 punti
Età 41-60	Età 61-74	Età ≥75	Stroke (<1 mo)
Chirurgia minore	Chirurgia artroscopica	Storia personale di TEV	Artroprotesi elettiva
BMI >25 Kg/m <sup>2</sup>	Chirurgia laparotomica maggiore (>45 min)	Storia familiare di TEV	Frattura di anca, pelvi o gamba
Edema di gamba	Chirurgia laparoscopica (>45 min)	Fattore V Leiden	Trauma acuto del midollo spinale (< 1 mese)
Vene Varicose	Neoplasia maligna	Mutazione G20210A della protrombina	
Gravidanza o puerperio	Confinamento a letto (>72 h)	Anticoagulante lupico	
Storia di aborti ricorrenti o inspiegabili	Immobilizzazione in apparecchio gessato	Anticorpi anticardiolipina	
Contraccettivi orali o terapia ormonale sostitutiva	Catetere venoso centrale	Elevati valori di omocisteina	
Sepsi (< 1 mese)		HIT	
Grave malattia polmonare, inclusa polmonite (<1 mese)		Altri stati trombofilici congeniti o acquisiti	
Insufficienza respiratoria			
Infarto acuto del miocardio			
Scompenso cardiaco (<1 mese)			
Malattia infiammatoria cronica intestinale			
Paziente medico allettato			

**Categorie di rischio Caprini Score:**  
**Molto Basso 0;**  
**Basso 1-2;**  
**Moderato 3-4;**  
**Alto ≥5**

Score **0**

# **RISCHIO CON PAZIENTE DIMESSO**

**ATTENZIONE A COME VIENE  
SEGUITO DOPO LE DIMISSIONI**



**RUOLO DEL MEDICO CURANTE**

## Art. 2. Legge 24/2017 Gelli-Bianco

- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare **all'ufficio del Difensore civico** la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.
  
- 2. Il Difensore civico, nella sua **funzione di garante per il diritto alla salute**, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria. *(Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente)*

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il **Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente**, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*d-bis*) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito *internet* della struttura sanitaria»

## Art. 3 Legge 24/2017 Gelli-Bianco

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), l'**Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità**, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio acquisisce dai Centri per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, di cui all'articolo 2, i **dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi** nonché alle cause, all'entità, alla frequenza e all'onere finanziario del contenzioso e, anche mediante la predisposizione, con l'ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie di cui all'articolo 5, di **linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure** nonché per *(Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità)* la formazione e l'aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie.

3. Il Ministro della salute trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta dall'Osservatorio.

4. L'Osservatorio, nell'esercizio delle sue funzioni, si avvale anche del **Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES)**, istituito con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2010.



**Legge 8 novembre 2012, n. 189 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Decreto Balduzzi)**

**Art. 3, comma 1**

L' esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a **linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica** non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui **all'articolo 2043 del codice civile**. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo

# L. 189/2012 (CD. LEGGE BALDUZZI)

## ART. 3, COMMA 1

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.

In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

### TRIBUNALE DI MILANO, SENT.17 LUGLIO 2014

“Il tenore letterale dell'art.3 comma 1 della legge Balduzzi e l'intenzione del legislatore conducono a ritenere che la responsabilità del medico (e quella degli altri esercenti professioni sanitarie) per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d'opera (diverso dal contratto concluso con la struttura) venga ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e che, dunque, l'obbligazione risarcitoria del medico possa scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano (che il danneggiato ha l'onere di provare) (...) se dunque il paziente/danneggiato agisce in giudizio nei confronti del solo medico con il quale è venuto in “contatto” presso una struttura sanitaria, senza allegare la conclusione di un contratto con il convenuto, la responsabilità risarcitoria del medico va affermata soltanto in presenza degli elementi costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c. che l'attore ha l'onere di provare”.

# Resp.Prof. in ambito CIVILE

Art. 2043 c.c.

- "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno **ingiusto**, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"
- Onere della prova del danno ingiusto: paziente
- Prescrizione: 5 anni

# CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014

## Art. 13:

Il medico tiene conto delle **linee guida diagnostico-terapeutiche** accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al caso specifico.

L'adozione di **protocolli diagnostico-terapeutici** o di percorsi assistenziali impegna la diretta responsabilità del medico nella verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti coinvolti.

**Art. 5 Legge 24/2017** (*Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida*)

1. Gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di **medicina legale**, si attengono, **salve le specificità del caso concreto**, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza biennale.

**Art. 5 Legge 24/2017 (Buone pratiche clinico-assistenziali e raccomandazioni previste dalle linee guida)**

1. ....In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle **buone pratiche clinico-assistenziali**

## **Art. 6. Legge 24/2017 (Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria)**

**1. Dopo l'articolo 590-quinquies del codice penale è inserito il seguente: «Art. 590-sexies. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). - Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto».**

## **Art. 7. Legge 24/2017 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)**

- 1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.**
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.**

## **Art. 1218 c.c.: Responsabilità del debitore**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

## **Art. 1228 c.c.: Responsabilità per fatto degli ausiliari**

Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.

## **Art. 7. Legge 24/2017 (Responsabilità civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria)**

**3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.**

## **Art. 8. Legge 24/2017 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)**

- 1. Chi intende iniziare un'azione innanzi al giudice civile relativa ad una controversia in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c. dinanzi al giudice competente.**
- 2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.**

## **Art. 8. Legge 24/2017 (Tentativo obbligatorio di conciliazione)**

**2. .... L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.**

**Art. 696 bis c.p.c.**

**«Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite»**

*L'espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del terzo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.*

**Art. 696 bis c.p.c.**

**«Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite»**

***Se le parti si sono conciliate si forma processo verbale della conciliazione.***

***Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell'espropriazione e dell'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.***

***Il processo verbale è esente dall'imposta di registro.***

***Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito...***

## **Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

**"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"**

### **Art. 1**

#### ***Definizioni***

**1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:**

**a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;**

**b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;**

## **Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28**

**"Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"**

### **Art. 1**

#### ***Definizioni***

- c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;**
- d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;**
- e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonche', sino all'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con il decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.**

## **Art. 2**

### ***Controversie oggetto di mediazione***

**1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.**

**2. Il presente decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne' le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.**

## **Art. 3**

### ***Disciplina applicabile e forma degli atti***

- 1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.**
- 2. Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'articolo 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.**
- 3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.**
- 4. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.**

## **Art. 4**

### ***Accesso alla mediazione***

- 1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.**
- 2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.**

## **Art. 4 . Accesso alla mediazione**

**3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.**

## **Art. 5**

### ***Condizione di procedibilità e rapporti con il processo***

- 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di ... responsabilità medica ..., è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ...**

## Art. 5

### *Condizione di procedibilità e rapporti con il processo*

1. ... L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione...

## **Art. 8**

### **Procedimento**

**1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.**

**2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.**

## **Art. 8**

### **Procedimento**

- 3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.**
- 4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.**
- 5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.**

## **Art. 9**

### ***Dovere di riservatezza***

- 1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.**
- 2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.**

## **Art. 10**

### ***Inutilizzabilità e segreto professionale***

**1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni...**

**2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, ne' davanti all'autorità giudiziaria ne' davanti ad altra autorità...**

## Art. 11

### *Conciliazione*

1. Se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale é allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore puó formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

## **Art. 11**

### ***Conciliazione***

**2. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.**

## **Art. 11 Conciliazione**

**3. Se é raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.**

## **Art. 11 Conciliazione**

- 4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.**
- 5. Il processo verbale é depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.**